

Studio Legale
Avv. Anna Cavallaro
Via M. Murdaca, 67 - 89044 Locri (RC)
Tel. e Fax 0964232433- cell. 3336814884
E-mail: avv.annacavallaro@gmail.com
pec: anna.cavallaro@avvocatilocri.legalmail.it

TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE

Nell'interesse della Prof.ssa **Ceravolo Valeria**, nata a Melito di Porto Salvo l'11/10/88, con domicilio nel medesimo comune in Via T. Menicucci, 100 (C.F.: CRVVLR88R51F112V), ed elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla Via M. Murdaca, 67, presso lo studio dell'Avv. Anna Cavallaro (C.F. CVLNNA70M50F158D) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo Pec anna.cavallaro@avvocatilocri.legalmail.it, o al n. di fax 0964232433

RICORRENTE

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito -MIM** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Ambito Territoriale di Reggio Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – MIM** (C.F.: 97036700793), in persona del Dirigente *pro tempore*;
tutti domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15 (C.F.: 92006980806)

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

del Prof. **Caracciolo Lorenzo**, nato a [REDACTED] e
residente in [REDACTED]

CONTROINTERESSATO

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra di 18 ore, incarico annuale a tempo determinato, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.I.S. "Francesco La Cava" di Bovalino o, in subordine, presso l'I.I.S. "Mazzone" di Roccella Jonica



PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA INAUDITA ALTERA PARTE

E COMUNQUE DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO E/O REVOCA

del bollettino di nomina GPS prot. m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.0015041 del 07/09/2024 emesso dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria – USR Calabria (doc.1)
nella parte in cui al Prof. Caracciolo Lorenzo è stato attribuito l'incarico annuale, per l'a.s. 2024/2025 sulla Cl. Conc. A027, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “F. La Cava di Bovalino” destinato alla ricorrente, che lo precedeva in graduatoria in seconda fascia

NONCHÈ

del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.00018411.11-10-2024 di rettifica del bollettino di nomina GPS decr. prot. n. 15041 del 07/09/2024 (doc.2)

a causa del quale alla ricorrente è stata revocata la cattedra di 18 ore su Roccella Jonica/Bovalino, ed assegnato uno spezzone di 7 ore presso l'IIS “Piria” di Rosarno.

Si premette in

FATTO.

La ricorrente, in possesso di laurea in Matematica, è docente a tempo determinato di matematica e fisica nelle scuole secondarie superiori (licei), essendo inserita nella graduatoria provinciale delle supplenze (in seguito GPS) di Reggio Calabria, per il biennio 2024/25-2025/26, nella seconda fascia, classe di concorso A027, alla posizione n. 19 con il punteggio pari a 105 **(doc.3)**.

Nel corrente anno scolastico la Prof.ssa Ceravolo ha presentato istanza finalizzata all'aggiornamento della posizione in graduatoria e al conferimento degli incarichi di cui all'art. 12, comma 2 dell'OM n. 88 del 16/5/2024 con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione **(doc.4)**. Grazie al punteggio che la poneva in una posizione superiore in graduatoria, con le nomine GPS del bollettino contenuto nel Decreto prot. n. 15041 del 07/09/2024 (pubblicato sul sito USP di Reggio Calabria – cfr. bollettino in calce al doc. 1), aveva ottenuto un incarico annuale, classe di concorso A027 (matematica e fisica), presso l'IIS Mazzone di Roccella Jonica.

In realtà la ricorrente, con il proprio elevato punteggio, avrebbe avuto diritto ad essere collocata presso l'IIS “F. La Cava” di Bovalino, che rappresentava la sua prima scelta nell'istanza del 06/08/2024 nella quale, ai sensi del comma 3 dell'OM sopra citata, gli aspiranti indicano, in ordine di preferenza, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto per l'assegnazione della cattedra annuale **(doc.5)**. Vi è da aggiungere, incidentalmente, che l'IIS “La Cava” di Bovalino è la sede in cui la ricorrente insegnava



ininterrottamente da quattro anni (**doc. 6**) oltre a quella, tra le varie sedi prescelte, più vicina al proprio domicilio.

Per meglio comprendere il seguito degli eventi, occorre aprire una parentesi per rilevare che le cattedre disponibili per le supplenze annuali nell'a.s. 2024/25 presso l'IIS "F. La Cava" di Bovalino erano due: quella cui aspirava la Prof.ssa Ceravolo, e un'altra che sarebbe stata correttamente assegnata, con il primo turno di nomine, alla Prof.ssa Costarella Angela, che precedeva tutti gli altri aspiranti in quanto collocata molto in alto in graduatoria, esattamente alla posizione 7, con punteggio 143.5 (cfr. doc. 3) e che aveva scelto la sede di Bovalino come terza preferenza (**doc. 7**). La prof.ssa Ceravolo, ad ogni buon conto (come accennato sopra), era certa di poter accedere all'altra cattedra disponibile all'IIS La Cava di Bovalino, in considerazione del suo punteggio e della sua posizione in graduatoria, indicata come prima preferenza, peraltro, oltre per la vicinanza rispetto al proprio domicilio, anche per poter garantire la continuità didattica agli alunni cui insegnava ormai da ben quattro anni.

In occasione del primo turno delle nomine, tuttavia, la prof.ssa Ceravolo veniva scavalcata nell'assegnazione della cattedra dai colleghi Caracciolo Lorenzo, con punti 47, Luppino Domenico, con punti 27 e Zavaglia Silvia, con punti 20,50, i quali, pur avendo un punteggio inferiore, ricevevano l'incarico in via prioritaria, avendo dichiarato titoli di riserva (cfr.doc.1). Tale circostanza non avrebbe rappresentato, di per sè, motivo di doglianza per la ricorrente, essendo consapevole che il possesso di titoli di riserva da parte di alcuni degli aspiranti avrebbe potuto modificare la movimentazione della graduatoria. Sennonchè, nel caso di specie, la ricorrente perdeva il diritto a vedersi assegnata la sede prescelta, a causa di una serie di erronee decisioni dell'Ambito territoriale di Reggio Calabria, che la penalizzavano sia dal punto di vista dell'assegnazione della sede, che da quello dell'attribuzione delle ore lavorative e, dunque, sotto l'aspetto economico.

In particolare, il Prof. Caracciolo, nonostante il proprio basso punteggio (punti 47 che lo collocavano in 118^a posizione; cfr. doc. 3), otteneva la cattedra presso l'IIS "La Cava" di Bovalino (cfr. sempre doc.1) che, ricordiamo, rappresentava la prima scelta della ricorrente. A quest'ultima veniva invece attribuita la cattedra presso l'IIS "Mazzone di Roccella Jonica" (**docc. 1 e 8**).

Intanto, in data 26.09.2024, in virtù di un accordo di rete tra istituzioni scolastiche, veniva effettuato uno scambio di cattedre (al fine di garantire la continuità didattica agli alunni seguiti negli anni dalla deducente, in particolare a coloro che quest'anno frequentano la



classe quinta del liceo scientifico e devono sostenere l'esame di maturità in cui matematica e fisica rappresentano le materie di indirizzo), con la disponibilità dei rispettivi docenti, e dunque alla prof.ssa Ceravolo veniva comunque assegnata quella annuale di 18 ore presso l'IIS La Cava di Bovalino e al Prof. Caracciolo la cattedra di Roccella Jonica (**docc. 9, 10 e 11**).

Successivamente, però, con provvedimento dell'11/10/2024 (a seguito di reclamo tardivo di altro docente, il Prof. Dieni Fortunato, datato 30/09/2024, quindi ben oltre i cinque giorni previsti dalla normativa), veniva emesso provvedimento di rettifica di sede rispetto al bollettino del 07/09/2024 (cfr.doc.2), ed il Prof. Dieni Fortunato, collocato in F2 101 con 53 punti, scavalcava parecchie posizioni, con la conseguenza che si vedeva infine attribuita la cattedra presso l'IIS "F. La Cava" di Bovalino assegnata in prima battuta alla prof.ssa Costarella Angela. Quest'ultima docente, dunque, rimaneva priva di posto, ma poiché precedeva gli altri aspiranti in graduatoria, le veniva assegnata quella della prof.ssa Ceravolo, odierna deducente, presso l'IIS Mazzone di Roccella Jonica.

In conseguenza della suddetta rettifica, dunque, la ricorrente perdeva il proprio incarico e, in considerazione del titolo di riserva vantato dal Prof. Caracciolo (per il quale detto docente manteneva il diritto ad occupare la sede di Bovalino), saltava anche l'accordo di rete tra l'IIS Mazzone e l'IIS La Cava, per cui per la prof.ssa Ceravolo non erano più disponibili né la sede di Roccella, né quella di Bovalino.

Tra le sedi residue a seguito dei vari turni di nomina e rettifiche, rimaneva solo uno spezzone di cattedra di sette ore, presso l'IIS "R. Piria" di Rosarno, che, infine, in data 14/10/2024, veniva assegnato alla ricorrente, la quale otteneva dunque, suo malgrado, solo un contratto part-time, vedendo significativamente ridimensionato il proprio posto di lavoro e la relativa retribuzione (**cfr. tabella conferimento incarichi allegata al doc.2 e doc.12**).

La Prof.ssa Ceravolo, ritenendo illegittima la procedura con cui le era stata sottratta la cattedra spettantele in virtù della propria posizione in graduatoria, nella stessa data del 14/10/2024 effettuava richiesta di accesso agli atti all'IIS "La Cava" e all'Ambito territoriale riguardo alla posizione del Prof. Caracciolo Lorenzo, in particolare chiedendo di conoscere i criteri in base ai quali era stato ritenuto di assegnare a quest'ultimo la cattedra presso l'IIS "La Cava" di Bovalino, scavalcando la ricorrente che era collocata in posizione superiore (**doc.13**).



Detta richiesta veniva riscontrata solo in data 27/11/2024 dall'Ambito territoriale (la scuola non rispondeva), dopo oltre quaranta giorni. Ottenuta - a seguito di riscontro alla richiesta di accesso agli atti – l'istanza di inserimento in graduatoria (nonchè finalizzata al conferimento degli incarichi del 23/06/2024) del Prof. Caracciolo (**doc.14**), la Prof.ssa Ceravolo verificava che detto docente non era titolare di alcun diritto di precedenza (ad es. ex art. 3 l. 104/92) che gli consentisse di prendere il suo posto, ma solo di titolo di riserva, consistente nell'aver effettuato il servizio civile universale (D.L. 44/2023); tale titolo gli consentiva, secondo la normativa che regola la materia, il diritto all'assunzione ma non in via prioritaria, come in realtà era stato fatto, bensì in coda al contingente assunzionale della classe di concorso, pari a 14 unità (come emerge dal bollettino del 07/09/2024 – doc.1), e dunque avrebbe potuto essergli attribuito uno degli ultimi tre posti, essendo la quota dei riservisti ex D.L. 44/23 pari al massimo al 15% dei posti di detto contingente, come meglio sarà dedotto successivamente in diritto.

Si osservi che con nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024, lo stesso Ambito territoriale di Reggio Calabria aveva chiarito che *“ai candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per gli incarichi di supplenza”* e, nel caso di candidato riservista ma che non ha anche diritto di precedenza, *“il candidato rientra di diritto nel contingente, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ed in coda a tutti gli altri che lo precedono ottiene la nomina su una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata tra le sue preferenze”*. La nota, poi, precisa che le medesime considerazioni valgono per gli altri riservisti e, tra questi, *“per i beneficiari della riserva di cui al D.L. n. 44/2023 e convertito in Legge 74/2023 (operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito), fermi restando i diritti all'assunzione del personale di cui alle legge 68/99 e sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare ai riservisti”* (**doc.15**).

Ne deriva che **i riservisti come il Caracciolo avrebbero avuto diritto al posto in coda** non soltanto agli aspiranti compresi nel contingente assunzionale, ma anche a coloro che vantavano un diverso titolo di riserva. Invece, **del tutto inspiegabilmente, a detto docente era stata attribuita la cattedra in via prioritaria**, come se – oltre alla riserva - possedesse anche un titolo di precedenza.

Nel frattempo, la ricorrente veniva a sapere che il prof. Dieni (a causa del quale era stata emessa la rettifica che aveva determinato la cessazione dell'incarico a Bovalino della



ricorrente) non era in possesso dei titoli di accesso necessari per il suo valido inserimento nella graduatoria cl.conc. A027, che presuppone, ai sensi della normativa che regola la materia - in ultimo il DM n. 255 del 22/12/2023, Tab A - il possesso di una delle seguenti lauree: Astronomia; Discipline nautiche; Fisica; Matematica; Matematica e Fisica; Scienze matematiche; Scienze fisiche e matematiche (**doc. 16**). La laurea in ingegneria magistrale nuovo ordinamento (di qualsiasi tipologia), invece, ai fini dell'insegnamento in A027 deve essere integrata con 60 Crediti Formativi Universitari nei Settori Scientifico Disciplinari di Matematica e con 18 CFU nei SSD di Fisica, di cui almeno 6 CFU in FIS/01 (cfr. sempre doc. 16).

Orbene, dalle informazioni acquisite dalla ricorrente, risultava che il prof. Dieni era in possesso di laurea in Ingegneria della sicurezza e che nell'istanza finalizzata all'inserimento in graduatoria, nonché al conferimento degli incarichi da lui presentata lo scorso giugno non vi era alcuna dichiarazione di possesso dei CFU integrativi “*Mat*” e “*Fis*” richiesti dalla legge; detti crediti – per inciso - era impossibile che potessero essere stati conseguiti in un mese, atteso che risultava che la laurea fosse stata acquisita in data 30/04/2024 e che la domanda per l'inserimento in graduatoria fosse stata inoltrata il 05/06/2024, mancando, dunque, il tempo minimo per frequentare i corsi e sostenere i relativi esami; pertanto, egli non aveva i titoli necessari per essere validamente incluso nell'elenco degli aspiranti supplenti della classe di concorso A027.

Nonostante ciò, a detto docente era stata conferita la supplenza in una cattedra annuale di 18 ore, addirittura presso la sede di servizio di Bovalino, e perfino scavalcando coloro che lo precedevano, compresa l'odierna deducente, senza il previo controllo dei requisiti per il suo valido inserimento in graduatoria.

La ricorrente veniva anche a sapere che il Prof. Luppino, in data 11/09/2024, aveva inviato una comunicazione all'Ambito territoriale per chiedere di essere depennato dalla graduatoria, in quanto vincitore di concorso in altra amministrazione; nonostante ciò, l'ufficio scolastico non effettuava tale adempimento, lasciando scoperta la cattedra intera del Prof. Luppino, senza assegnarla ad altri aspiranti (come la ricorrente) che lo precedevano in graduatoria e che avrebbero subito un pregiudizio – come poi è accaduto – dall'operato non corretto dell'ufficio scolastico medesimo.

Successivamente, poiché in conseguenza di rettifica del primo bollettino di nomine del 14/09/2024 (**doc. 17**), la prof.ssa Ceravolo apprendeva di essere stata scavalcata in graduatoria anche dalla collega Tortorella Giuseppina, anch'essa titolare di diritto di



riserva, in data 20/10/2024 presentava ulteriore richiesta di accesso agli atti. A seguito dell'invio della documentazione da parte dell'Ambito territoriale, la ricorrente verificava che la prof.ssa Tortorella, in realtà, non aveva titolo per essere inserita nella graduatoria della classe di concorso A027, in quanto non titolare di titolo di accesso specifico, ma anche lei (come il prof. Dieni) di laurea in ingegneria della sicurezza, senza l'integrazione dei crediti specifici per l'insegnamento nella classe di concorso A027 **(doc.18)**.

In considerazione di quanto sopra (e avendo avuto la disponibilità della documentazione solo in data 27/11/2024), il 29/11/2024 la Prof.ssa Ceravolo proponeva reclamo – per il tramite del proprio difensore – inviandolo al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, al Dirigente Scolastico dell'IIS “F. La Cava” di Bovalino (che aveva effettuato quella del prof. Caracciolo) e al Dirigente Scolastico dell'IIS “R. Piria- Ferraris da Empoli” di Reggio Calabria, avverso il provvedimento di rettifica dell'11/10/2024 e successivi, contestando, in particolare, il diritto di precedenza del prof. Caracciolo (che si era visto illegittimamente assegnare la cattedra che spettava a lei di diritto), e chiedendone l'immediata revoca con conseguente attribuzione alla Prof.ssa Ceravolo della cattedra presso la sede di Bovalino IIS “F.La Cava”, sua prima scelta, o, in subordine, il ripristino all'IIS Mazzone di Roccella e all'IIS F. La Cava di Bovalino, sua precedente sede di destinazione, secondo l'accordo di rete ed, in ogni caso, con attribuzione di una cattedra intera **(doc. 19)**.

Si osservi che, nel presente ricorso, la prof.ssa Tortorella non è stata individuata come controinteressata in quanto, pur avendo scavalcato in graduatoria l'odierna deducente in forza di una procedura illegittima, tuttavia – a causa del meccanismo delle preferenze – non aveva direttamente pregiudicato la posizione di quest'ultima. Lo stesso discorso vale per i Prof.ri Luppino, Zavaglia e Dieni il quale ultimo, indirettamente, con il proprio reclamo, poi accolto, ha successivamente determinato a cascata sostituzioni di nomine, che hanno provocato infine il pregiudizio in capo alla ricorrente.

In data 04/12/2024, presso la sede dell'Ambito territoriale, la ricorrente con il proprio avvocato ed altro collega di studio, si recavano dal Dirigente Dr. Cama, dal responsabile del procedimento Dr. Villetti e dall'istruttore della pratica Sig. Ferro, ivi invitati telefonicamente a conferire a seguito dell'ultimo reclamo presentato. Tuttavia, nonostante la convocazione, i suddetti funzionari non sono stati in grado di fornire alcuna adeguata risposta. In quella occasione la ricorrente aveva la conferma del fatto che l'istanza del prof. Luppino di depennamento dalla graduatoria era rimasta priva di riscontro, e che nonostante



quest'ultimo avesse reso noto all'ufficio di non avere intenzione di assumere l'incarico, gli era stata ugualmente assegnata la cattedra intera.

A tutt'oggi, dunque, la ricorrente presta servizio per sole sette ore settimanali presso l'IIS R. Piria di Rosarno, a causa dell'ampia serie di errori commessi dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, come sopra evidenziati.

Tanto premesso in fatto, si rileva in

DIRITTO.

1. Illegittimità della procedura con cui il Prof. Lorenzo Caracciolo è stato assunto in via prioritaria; eccesso di potere e violazione delle seguenti norme: art. 1 comma 9 bis DL. 44/23; OM n. 88/24. Violazione delle disposizioni statuite dal medesimo Ambito territoriale di Reggio Calabria con nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024.

Occorre, innanzitutto, sintetizzare la disciplina in materia di assunzione dei supplenti annuali che, per quest'anno scolastico, è disciplinata dall'OM n. 88/24 (**doc. 20**): in particolare, l'art. 12 di detta ordinanza prevede che le assegnazioni delle cattedre avvengano tramite una procedura automatizzata (il c.d. algoritmo). Gli uffici scolastici territoriali competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite la suddetta procedura automatizzata, nell'ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse. Ciò comporta che l'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda determina l'accettazione della stessa; l'eventuale rinuncia implica l'esclusione dalla graduatoria. Occorre aggiungere che si può partecipare ad un solo turno di nomina, perchè le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo dei nominati.

Orbene, nel procedere all'assegnazione dei posti disponibili per ogni classe di concorso (cd. contingente assunzionale) è garantita prima di tutto la precedenza, ai candidati in posizione inferiore, di cui alla L. n. 104/1992; in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto ad altri aspiranti, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale.

In secondo luogo, la norma prevede l'applicazione delle riserve di posti a favore di determinate categorie di personale.

La nota ministeriale n. 115135 del 25/7/2024 elenca tali riserve, facendo riferimento alle rispettive leggi che le disciplinano: la l. 68/1999, il d.l.vo n. 66 del 2010 e il d.l. n. 44 del



2023, per quel che concerne i soggetti che hanno effettuato il servizio civile universale senza demerito (**doc. 21**). Tale nota, al par. 4.3, per la definizione delle quote di riserva, rimanda espressamente alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della l. 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000.

In particolare, l'art. 3 l. 68/99 dispone l'obbligo, anche per il datore di lavoro pubblico che occupi più di 50 dipendenti, di assumere innanzitutto una quota di soggetti disabili pari al sette per cento dei lavoratori occupati. La seconda categoria di riservisti riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva la quota dell'1%. Riguardo all'ultima categoria, quella degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, previsto dall'art. 1 c. 9 bis del DL n. 44/23 conv. in L. n. 74/23, è prevista una riserva di posti pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, fermi restando i diritti all'assunzione del personale di cui alla legge 68/99 e sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti da destinare ai riservisti, che si computa solo sui posti ad orario intero. Infine, le assunzioni dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023 sono effettuate in subordine agli aspiranti rientranti nella riserva di cui alla legge 68/99.

Orbene, come è stato precisato dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria con la nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024, se ***“il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza ... rientra di diritto nel contingente, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ed in coda a tutti gli altri che lo precedono ottiene la nomina su una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata tra le sue preferenze...”*** (cfr. doc.15). Quindi, l'aspirante che vanta un titolo di riserva non ha diritto di precedenza, ma viene inserito in coda al contingente assunzionale. La nota sopra citata, tuttavia, precisa che ***“il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza ed in tale circostanza entra a far parte nel contingente ed ha diritto a scegliere anche con priorità rispetto agli altri candidati”*** (cfr. doc. 14). Il diritto di precedenza è, ovviamente, quello previsto dalla l.104/92.

Nel caso di specie, dalla domanda del prof. Caracciolo emerge che egli non vanta alcun diritto di precedenza; pertanto, con il proprio titolo di preferenza, non avrebbe potuto ottenere la priorità nella scelta, non essendo titolare dei diritti di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992, ma solo di diritto di riserva di cui al d.lgs. 44/2023, che gli avrebbe consentito di scegliere in coda al contingente assunzionale di 14 unità, unitamente agli altri riservisti, ovvero gli ultimi 3 posti interi tra le scelte - così come spiegato nella su citata nota



dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria n. 15622 del 11.09.2024 – senza, dunque, ledere i diritti di coloro che lo precedevano in graduatoria.

Occorre a questo punto precisare che il contingente assunzionale, calcolato in base al disposto della normativa (cfr. doc. 21) solo sulle cattedre ad orario intero, si ricava dal bollettino del 07/09/2024 (doc.1), laddove, dall'elenco della cl. Conc. A027 (pagg. 4-5) vanno tolte due cattedre consistenti in spezzoni rispettivamente di 9 ore e di 7 ore, quest'ultima poi attribuita all'odierna deducente.

Il sistema informatico assegna le riserve seguendo i criteri dell'impostazione del programma. Sulla classe di concorso A027 occorre predisporre il 50% di 14 posti (che, ricordiamo, ne costituisce il contingente assunzionale), come limite massimo di aspiranti da assumere con titolo di riserva, che – in ogni caso - avrebbero dovuto essere collocati in coda al contingente. Sennonchè **i riservisti, invece di essere inseriti in coda, erroneamente sono stati chiamati a partire dalla settima posizione**: in realtà, a partire dalla settima posizione avrebbero potuto essere chiamati solo i riservisti in possesso anche di titolo di precedenza; invece, tutti i riservisti sono stati scelti come se fossero assistiti anche da diritto di precedenza, in violazione della normativa e anche in contraddizione con la nota esplicativa redatta dal medesimo Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

In particolare, il Prof. Caracciolo, pur privo – si ribadisce – di diritto di precedenza, già con il primo turno di nomine è stato erroneamente invitato a scegliere prima della Prof.ssa Ceravolo, privandola della possibilità di vedersi assegnata la sede dell'IIS “La Cava” di Bovalino, che rappresentava la sua prima scelta.

Praticamente, l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, nella procedura di nomina del Prof. Caracciolo non soltanto ha violato la normativa che regola la materia, ma anche – si ribadisce - le disposizioni statuite dal medesimo ufficio con nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024.

Occorre ribadire che, nonostante l'errore nella nomina del prof. Caracciolo (al quale illegittimamente era stata attribuita la cattedra che competeva di diritto alla prof.ssa Ceravolo), in virtù dell'accordo di rete tra l'IIS “Mazzone” di Roccella Jonica e l'IIS “La Cava” di Bovalino, ed il conseguente scambio di scuole (cfr. doc. 9), la ricorrente non subiva un danno immediato, perchè comunque continuava ad insegnare a Bovalino, nella scuola che era stata da lei indicata come prima scelta, continuando un percorso didattico pluriennale e garantendo agli studenti la continuità didattica. Praticamente, lo scambio tra le scuole è stato un escamotage utilizzato dalle istituzioni scolastiche interessate per



ovviare all'errore commesso dall'Ambito territoriale di Reggio Calabria - allorquando ha illegittimamente attribuito la cattedra con priorità al Prof. Caracciolo - e garantire, dunque, alla Prof.ssa Ceravolo la cattedra spettante di diritto.

2. Illegittimità del provvedimento prot. n. 18411 dell'11/10/2024 di rettifica del bollettino di nomina GPS decr. prot. n. 15041 del 07/09/2024. Violazione del DM n. 255 del 22/12/2023. Violazione degli artt. 3 e 18 l. 68/99 ed, eventualmente, della l. 104/92. Violazione dell'OM n. 88/24, nonché delle disposizioni statuite dal medesimo Ambito territoriale di Reggio Calabria con nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024

Ovviamente, il rimedio dello scambio tra le scuole avrebbe potuto risolvere il problema, se successivi movimenti nella graduatoria non avessero rimesso tutto in discussione, e determinare un danno irreparabile in capo all'odierna deducente.

Ciò accadeva con il provvedimento dell'11/10/2024 con cui il Prof. Dieni Fortunato, nonostante fosse collocato in posizione subordinata in graduatoria rispetto alla Prof.ssa Ceravolo, in conseguenza di vari errori e omissioni di verifiche in occasione della sua nomina (in violazione di quanto disposto dall'art. 7, OM 88/24), acquisiva un vantaggio illegittimo che, a seguito di una serie di sostituzioni a cascata, aveva ripercussioni sulla posizione della ricorrente.

In particolare, detto docente non risulta essere in possesso di tutti i titoli necessari per poter insegnare matematica e fisica e, dunque, per poter essere legittimamente inserito *ab origine* nella graduatoria della classe di concorso A027; il suo reclamo, dunque, è stato preso in considerazione senza nessun controllo sulla sussistenza di titoli culturali o di servizio.

Orbene, a seguito dell'attribuzione al prof. Dieni (privo – si ribadisce – dei requisiti di legge) della cattedra di Bovalino in precedenza assegnata alla Prof.ssa Costarella, a quest'ultima – in considerazione della propria collocazione apicale in graduatoria - veniva attribuita la cattedra di Roccella Jonica, con la conseguenza che la ricorrente perdeva il proprio incarico poichè, in considerazione del titolo di riserva vantato dal Prof. Caracciolo (per il quale detto docente manteneva il diritto ad occupare la sede di Bovalino), saltava anche l'accordo di rete tra l'IIS Mazzone e l'IIS La Cava, per cui per la prof.ssa Ceravolo non erano più disponibili né la sede di Roccella, né quella di Bovalino.

Come abbiamo visto in fatto, alla ricorrente non rimaneva che accettare l'unico incarico rimasto disponibile e cioè un contratto part-time presso l'IIS R. Piria di Rosarno, vedendo significativamente ridimensionato il proprio posto di lavoro e la relativa retribuzione.



Ne deriva che la Prof.ssa Ceravolo, per le condotte ed i provvedimenti illegittimi assunti dall'Ambito territoriale di Reggio Calabria, pur avendo diritto a vedersi assegnata una cattedra intera di 18 ore, relativamente vicino casa, si ritrova, invece, con un contratto part-time di sole 7 ore, in un comune molto distante dal proprio domicilio, con ingiuste riduzioni economiche.

Non v'è dubbio che l'Amministrazione scolastica, nella specie, abbia violato il principio di buona fede e correttezza cui è tenuta nei rapporti con i cittadini, anche di natura privatistica, violando – con una procedura erronea ed una sequenza di provvedimenti illegittimi - il diritto della Prof.ssa Ceravolo a vedersi attribuire la cattedra che le spettava per i suoi titoli culturali e di servizio e per il punteggio conseguito nel corso degli anni.

Da quanto sopra argomentato, appare manifesta la sussistenza del *fumus boni iuris*, avendo commesso le istituzioni resistenti una serie di atti illegittimi, come descritti in narrativa, che a cascata hanno creato un pregiudizio in capo alla ricorrente; peraltro, l'Ambito territoriale di Reggio Calabria non ha ritenuto opportuno reintegrare la Prof.ssa Ceravolo nella sede a lei spettante, neanche a seguito delle ripetute istanze e reclami.

Per quel che concerne il *periculum in mora*, si osservi, innanzitutto, che lo stesso va ravvisato in *re ipsa*, attesa la palese illegittimità del bollettino di nomina del 07/09/2024, con cui è stata data la precedenza nella nomina al prof. Caracciolo e del successivo provvedimento di rettifica dell'11/10/2024, con cui – a seguito di una serie di sostituzioni di cattedre – sono stati lesi i diritti della prof.ssa Ceravolo.

Inoltre è evidente, da quanto sopra esposto, il danno grave ed irreparabile arrecato alla ricorrente a causa dell'illegittimità della procedura di assunzioni a tempo determinato riguardo alla classe di concorso A027; la Prof.ssa Ceravolo, infatti, nonostante la posizione elevata in graduatoria, a fronte di 105 punti posseduti, si ritrova ad insegnare in uno spezzone di 7 ore, peraltro senza possibilità di completamento, poiché la normativa non consente di spezzare una cattedra intera per consentire l'integrazione dei contratti part-time (cfr., in particolare, OM n. 88/24, artt. 12 e 13 – doc.20). Ciò comporta non soltanto un danno in termini di lucro cessante, attesa la rilevante riduzione dell'ammontare dello stipendio (**doc. 22**), ma anche il danno emergente rappresentato dai maggiori esborsi derivanti dal fatto di doversi recare in un posto di lavoro distante almeno 70 km dal proprio domicilio. Riguardo al danno economico, occorre rilevare che gli scarsi introiti derivanti dagli illegittimi provvedimenti assunti dall'amministrazione scolastica



comportano serie difficoltà per l'odierna deducente ad affrontare le spese quotidiane, come può verificarsi dalla documentazione in allegato (**doc. 23**). Inoltre, la prof.ssa Ceravolo questa estate aveva programmato per il prossimo 5 maggio 2025 le proprie nozze (**doc. 24**) e ad oggi si trova in una situazione di incertezza non sapendo se potrà confermarle, atteso che non può più contare sull'intera retribuzione del proprio lavoro di docente per fare fronte alle relative spese. E' evidente che l'ingiusto provvedimento dell'amministrazione scolastica comprime il diritto della lavoratrice ad un'esistenza libera e dignitosa, come prescritto dall'art. 36 Cost. ed inoltre pone un serio ostacolo sulla programmazione della di lei vita futura.

A ciò si aggiunga che il provvedimento delle amministrazioni convenute, ingiusto perchè assunto in violazione della normativa che disciplina le assunzioni a tempo determinato, lede irreparabilmente la dignità della Prof.ssa Ceravolo, atteso che alla stessa viene impedita la sua realizzazione personale di cui all'art. 2 della Costituzione, la cui lesione deve ritenersi non integralmente riparabile anche all'esito di un eventuale esito favorevole del giudizio di merito, in considerazione dell'evidente svilimento della propria professionalità. La natura del diritto vantato comporta l'irreversibilità ed irreparabilità della relativa lesione, già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e che continua ancora in data odierna, in danno dell'odierna deducente.

Orbene, la ricorrente ha intenzione di adire il Giudice del lavoro, nel merito, al fine di vedersi riconoscere il diritto all'assegnazione della cattedra di 18 ore, incarico annuale a tempo determinato, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.I.S. "Francesco La Cava" di Bovalino o, in subordine, presso l'IIS "Mazzone" di Roccella Jonica e chiedere l'annullamento e/o disapplicazione e/o revoca del bollettino di nomina GPS prot. n. 15041 del 07/09/2024 emesso dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria –USR Calabria, nella parte in cui al Prof. Caracciolo Lorenzo è stato attribuito l'incarico annuale, per l'a.s. 2024/2025 sulla Cl. Conc. A027, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "F. La Cava di Bovalino" destinato alla ricorrente, che lo precedeva in graduatoria in seconda fascia, nonché del provvedimento prot. n. 18411.11-10-2024 di rettifica del bollettino di nomina GPS prot. n. 15041 del 07/09/2024 emesso dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria –USR Calabria, laddove alla ricorrente è stata revocata la cattedra di 18 ore su Roccella Jonica/Bovalino, ed assegnato uno spezzone di 7 ore presso l'IIS "Piria" di Rosarno, con conseguente richiesta di condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della cattedra presso l'IIS "La Cava" di Bovalino o, in subordine, presso l'IIS "Mazzone" di Roccella Jonica, nonché al



risarcimento del danno subito a causa della mancata attribuzione della sede secondo la priorità delle scelte dalla stessa effettuate e a causa del conferimento di un incarico part-time e degli ulteriori danni, materiali e morali, dalla stessa subiti; ha tuttavia timore di ritenere che, nelle more dell'instaurando giudizio, il proprio diritto possa essere pregiudicato in modo irreparabile.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

si chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, previi gli incombeni di rito, voglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., ricorrendone i presupposti, **con decreto inaudita altera parte, stante la straordinaria urgenza**, ovvero con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:

1) preliminarmente, **sospendere l'efficacia** del bollettino di nomina GPS prot. n. m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.0015041 del 07/09/2024 emesso dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria – USR Calabria e del provvedimento n. m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.00018411.11-10-2024 di rettifica del bollettino di nomina GPS decr. prot. n. 15041 del 07/09/2024, nella parte in cui al Prof. Caracciolo Lorenzo è stato attribuito l'incarico annuale, per l'a.s. 2024/2025 sulla Cl. Conc. A027, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “F. La Cava di Bovalino” destinato alla ricorrente, che lo precedeva in graduatoria in seconda fascia;

2) ritenere e dichiarare l'illegittimità (e dunque disapplicarli e/o annullarli e/o revocarli) dei suddetti provvedimenti e di ogni altro eventualmente ad essi connesso, con cui è stato negato il diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra di 18 ore, incarico annuale a tempo determinato, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.I.S. “Francesco La Cava” di Bovalino o, in subordine, presso l'IIS “Mazzone” di Roccella Jonica, laddove alla ricorrente è stata revocata la cattedra di 18 ore su Roccella Jonica/Bovalino, ed assegnato uno spezzone di 7 ore presso l'IIS “Piria” di Rosarno;

3) per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra di 18 ore, incarico annuale a tempo determinato, per l'a.s. 2024/2025, presso l'I.I.S. “Francesco La Cava” di Bovalino e disporre, conseguentemente, che alla Prof.ssa Ceravolo venga assegnata



una delle due cattedre, come riconosciuto e precedentemente effettuato dall'amministrazione scolastica.

In via istruttoria, si chiede che venga sentita quale informatore la **Prof.ssa Costarella Angela**, residente in Antonimina, C.da Falcò, su tutte le circostanze di fatto dedotte in narrativa ed in particolare sulle seguenti:

1) *“Vero che lei, nel mese di ottobre 2024, a seguito del provvedimento di rettifica dell'11/10/2024, ha effettuato istanza all'Ambito territoriale MIM di Reggio Calabria per ottenere l'accesso agli atti in relazione al possesso in capo al prof. Dieni Fortunato dei titoli culturali e di servizio necessari per essere inserito nella graduatoria GPS-Cl. Conc. A027 della provincia di Reggio Calabria e per accedere alle supplenze annuali nel biennio 2024-2026”.*

2) *“Vero che, a seguito dell'invio degli atti da parte dell'AT-RC, lei ha verificato che il Prof. Dieni è inserito in graduatoria GPS provincia di Reggio Calabria, Cl. Conc. A027, per il biennio 2024-2026, in assenza dei requisiti per l'insegnamento delle discipline relative alla suddetta classe di concorso”.*

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Si dichiara che il contributo unificato non è dovuto perchè il reddito familiare della ricorrente è inferiore ad € 38.514,03.

Si producono i seguenti documenti: A) Procura;

1) bollettino di nomina GPS prot. *m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.0015041* del 07/09/2024 emesso dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria – USR Calabria; 2) provvedimento prot. *m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO.UFFICIALE.U.00018411* dell'11-10-2024 di rettifica del bollettino di nomina GPS decr. prot. n. 15041, con allegata tabella conferimento incarichi; 3) provvedimento pubblicazione graduatorie con stralcio relativo alla cl. conc. A027; 4) istanza finalizzata all'aggiornamento della posizione in graduatoria e al conferimento degli incarichi presentata telematicamente dalla Prof. Ceravolo il 21/6/2024; 5) istanza indicazione preferenze sedi di nomina Prof. Ceravolo del 06/08/2024; 6) elenco sedi di insegnamento della Prof.ssa Ceravolo dal 2018 ad oggi; 7) istanza indicazione preferenze sedi di nomina Prof. Costarella del 06/08/2024; 8) contratto assunzione presso IIS “Mazzone” di Roccella Jonica del 09/09/2024 della prof.ssa Ceravolo; 9) Accordo di rete prot. 7738/2024; 10) contratto assunzione presso IIS “La Cava” di Bovalino del 30/09/2024 della prof.ssa Ceravolo; 11) email riguardo alla rimoludazione delle sedi; 12) contratto assunzione presso IIS Piria di Rosarno del 14/10/2024; 13) istanza accesso agli atti del



14/10/2024 della prof.ssa Ceravolo; 14) istanza finalizzata inserimento in graduatoria e al conferimento degli incarichi del 23/06/2024 del Prof. Caracciolo; 15) nota prot. n. 0015622 dell'11/09/2024, dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria; 16) DM n. 255 del 22/12/2023; 17) decreto di rettifica del primo bollettino di nomine del 14/09/2024; 18) istanza finalizzata all'inserimento in graduatoria e al conferimento degli incarichi presentata telematicamente dalla Prof. Tortorella il 27/5/2024; 19) reclamo del 29/11/2024 della Prof.ssa Ceravolo all'AT-RC; 20) Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024; 21) nota ministeriale n. 115135 del 25/7/2024; 22) cedolini paga; 23) fatture e bollette; 24) preventivo sala.

Locri-Palmi, 11/12/2024

Avv. Anna Cavallaro

